

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASAGIOVANI"**

## **DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

### **Articolo 1**

E' costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "CASAGIOVANI" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

### **Articolo 2**

L'associazione ha sede attualmente in Muggiò, via D'Annunzio 4 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per il suo riconoscimento e per l'ottenimento della personalità giuridica.

### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **OGGETTO**

### **Articolo 4**

"CASAGIOVANI" è una Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo:

- a) elaborare, proporre e promuovere iniziative di carattere sociale e progetti di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla cultura dell'abitare e all'edilizia sociale;
- b) proporre e sviluppare idonee forme mutualistiche al fine di consentire l'accesso alla prima casa di proprietà per tutte le cosiddette fasce deboli;
- c) veicolare e sostenere i bisogni abitativi delle fasce deboli in tutte le sedi competenti;
- d) l'attenzione e la sensibilizzazione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio con particolare riferimento alla abitazione.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine ed ispirazione nei principi Costituzionali e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire i propri scopi l'Associazione in particolare si propone:

- a) la collaborazione con enti pubblici e privati presenti sul territorio e con enti e associazioni a carattere sociale e di volontariato;
- b) la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio o approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente la cultura dell'abitare;
- c) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e funzionali.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le attività marginali consentite dalla legislazione vigente.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Può far parte dell'Associazione chiunque ne condivida i principi di solidarietà, si riconosca nello Statuto ed intenda collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche e le Associazioni non riconosciute, mediante presentazione di domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota Associativa che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I membri della Associazione si suddividono in:

#### **- Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione al loro particolare contributo e distinzione nell'ambito del settore "no profit".

#### **- Soci Operativi**

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

#### **- Soci Onorari,**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

### **- Soci Sostenitori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

### **Articolo 6**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle predette disposizioni sono emanate dagli organi dell'Associazione.

### **Articolo 7**

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa.

L'esclusione avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato pagamento.

- recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà decorrenza immediata, fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'Associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto al ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi della Associazione e per sopperire alle spese per il suo funzionamento saranno costituite:

- a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e raccolte di fondi);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e contributi o rimborsi relativi a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da erogazioni e contributi, donazioni, lasciti o eredità.

Anche nel corso della vita della Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e

utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori o il Revisore.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10**

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

### **Articolo 11**

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

### **Articolo 12**

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal segretario designato dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi stabilendone i limiti e contenuti nonché delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Articolo 17**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare

l'assemblea per nuove elezioni.

## **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare data, luogo, ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **Articolo 19**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 20**

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è effettuata con l'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di particolare urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Al Presidente possono essere di volta in volta delegati i poteri del Consiglio Direttivo che in ogni caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

## **REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 21**

Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sul bilancio da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il compenso dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme di Legge in materia.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 22**

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 23**

In caso di scioglimento e salvo diversa disposizione di Legge, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni "no profit" operanti in identico o analogo settore.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 24**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi speciali in materia.